

Prot.n.AIAICRA/O4

38848

Bologna, 19/11/04

**OGGETTO: Iscrizione nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di consorzi composti da altri consorzi.**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna, in data 13-10-2004 con n. prot. AIA/CRA/04/34953, nella seduta del 11-11-2004 ha deciso quanto segue:

La risposta al prospettato quesito richiede preliminarmente la risoluzione di una duplice problematica:

- a) la possibilità che ad un consorzio tra imprese artigiane partecipino anche imprese che non rivestono detta qualifica;
- b) la possibilità di iscrivere alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane un consorzio di secondo grado.

Partecipazione di soggetti non artigiani.

La presente problematica risulta di piana soluzione.

La risposta è infatti chiaramente espressa dal terzo comma dell'art. 6 della legge 443/1985, in forza del quale è ammessa la partecipazione ai consorzi ed alle società

consorti li tra imprese artigiane anche ad imprese non artigiane a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) deve trattarsi di imprese industriali di minori dimensioni;
- 2) il numero delle imprese industriali di minori dimensioni non deve essere superiore ad un terzo dei partecipanti all'organismo associativo (consorzio o società consortile);
- 3) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

In sostanza, nulla osta al riconoscimento ed alla conseguente iscrizione all'albo delle imprese artigiane dei consorzi/società consortili, anche nel caso in cui agli stessi non partecipino solo ed esclusivamente soggetti iscritti all'albo artigiani.

Iscrizione di un consorzio di secondo grado.

La soluzione a questa problematica richiede un'interpretazione logica e non letterale dell'art. 6 della legge 443/1985, volta a cogliere l'intima ratio della disciplina dallo stesso dettata.

Un'analisi meramente letterale dell'art. 6 sembrerebbe infatti escludere la possibilità di iscrivere alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane i consorzi di secondo grado, stante l'indicazione tassativa dei soggetti (imprese artigiane) che devono comporre l'ente collettivo affinché allo stesso possano essere estese le agevolazioni riconosciute alle imprese artigiane.

Tuttavia se dalla mera analisi della lettera del disposto in commento si passa a quella della ratio a questo sotteso, mutano le possibilità applicative scaturenti.

Con l'art. 6 il legislatore ha inteso riconoscere alle imprese artigiane la possibilità di riunirsi in organismi collettivi al fine di meglio coordinare l'attività delle singole imprese così da renderle maggiormente competitive sul mercato, subordinando tale riconoscimento alla circostanza che l'attività dell'ente collettivo non si espliciti in maniera tale da pregiudicare l'elemento personale che costituisce l'essenza dell'impresa artigiana (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 8 febbraio 1995 n. 1418).

In pratica, se l'art. 6 si limita ad enunciare il principio di portata generale in forza del quale devono essere riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo delle imprese artigiane, anche i consorzi e le società consorti li tra imprese artigiane, quali espressioni della libertà di associazione alle stesse riconosciuta, risulterebbe contrario allo spirito della norma limitare detto riconoscimento ai soli enti di primo grado.

Unico limite posto alla costituzione degli organismi di secondo grado è che l'attività di questi non rechi pregiudizio all'elemento personale che, come detto in precedenza, costituisce l'essenza dell'impresa artigiana.

Per di più, e questo è un elemento di natura letterale, l'art. 6 non prevede che i consorzi e le società consortili debbano essere costituiti da imprese non già fra loro consorziate.


Pertanto, nel caso di specie, poichè i due terzi dei soci della società consortile sono consorzi artigiani iscritti alla separata sezione dell'albo, appare sostanzialmente rispettata la proporzione richiesta dall'art. 6, 3° comma delle legge 443/1985.

In altre parole: se un ente collettivo è iscritto all'albo, si presume che abbia i requisiti per essere considerato artigiano; l'unione di più enti di questo tipo dà vita ad un organismo di secondo grado, anch'esso artigiano per la proprietà transitiva.

A quest'ultimo organismo ben può partecipare un soggetto non artigiano, a condizione che sia rispettata la nota proporzione voluta dall'art. 6, 3° comma della legge 443/1985.

Pertanto, un organismo di secondo grado partecipato per almeno 2/3 da organismi iscritti alla separata sezione dell'albo, possiede anch'esso le caratteristiche volute dal legislatore per poter essere a sua volta iscritto alla separata sezione dell'albo.

Il Presidente CRA

  
Glaucio Cavassini



Spett.le

COMMISSIONE REGIONALI PER L'ARTIGIANATO VIALE A. MORO 44  
40127 BOLOGNA BO

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'iscrizione nella separata sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane di consorzi composti da altri consorzi.**

Si fa riferimento ai pareri della CRA del 12/07/1996 prot. 770 e del 21/02/2002 prot. 3925, nonché al quesito presentato in data 20/09/2004 dalla CNA in merito all'iscrivibilità nella separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane, ai sensi dell'art. 6 della L. 443/85, di una società consortile a responsabilità limitata, composta da due consorzi di imprese artigiane, già iscritti nella separata sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane e una società cooperativa a responsabilità limitata, di carattere non artigiano.

In effetti, nel caso prospettato, le condizioni dettate dall'art 6 della normativa succitata risultano osservate sia sotto il profilo del rapporto numerico fra imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, sia dal possesso della maggioranza degli organi deliberanti da parte delle imprese artigiane. La questione che però residua, e sulla quale il quesito si focalizza, riguarda la natura giuridica degli enti iscrivibili alla sezione separata, dedicata ai consorzi artigiani.

La norma tace infatti sulla iscrivibilità in tale sezione da parte dei consorzi cosiddetti di II grado (i quali risultano caratterizzati, a loro volta, dalla presenza di altri consorzi artigiani all'interno della compagine sociale), ma come argutamente precisato nel quesito proposto, il Legislatore in sede di elaborazione della norma, ha evitato l'inserimento dell'avverbio "esclusivamente" nell'inciso " i consorzi e le società consortili li devono essere costituite tra imprese artigiane".

Tenuto conto poi della costante evoluzione dell'economia, e di fronte alla sfida di un mercato sempre più globale ed esposto alla concorrenza, è evidente che un segmento del tessuto industriale quale il settore artigiano così vulnerabile in un contesto che privilegia sempre di più l'innovazione tecnologica e l'accentramento produttivo sotto l'egida della "grande impresa", abbia la necessità di associarsi in forme imprenditoriali individuate dalla legge, come i consorzi di imprese artigiane, ma anche in soggetti più forti quali i consorzi dei consorzi, che rappresentano in questo nuovo scenario economico figure innovative, adatte a misurarsi con una realtà imprenditoriale sempre più difficile.

Si chiede pertanto, pur non essendo esplicitamente contemplati nella normativa di riferimento i Consorzi di II grado, se è possibile ritenere che la presenza maggioritaria di consorzi artigiani, i quali agiscono nell'interesse collettivo delle imprese artigiane loro socie, comporti il riconoscimento della natura artigiana anche in capo alla consortile di II grado che, infatti, si sostituisce soggettivamente, come

ente collettivo, ai diritti, interessi e capacità di impresa delle singole imprese artigiane socie.

In relazione all'importanza del problema sopra esposto, si richiede di conoscere il parere di codesta rispettabile Commissione Regionale, che si prega di inviare con la massima cortese urgenza.

Distinti saluti

**IL PRESIDENTE**  
Sig. Eutimio Verasani